

del 15 agosto 2026



Sopravvenuta inidoneità e passaggio ad altri ruoli o ad altra amministrazione dello Stato

Alcuni nostri iscritti chiedono chiarimenti sulla disciplina del passaggio ad altri ruoli dell'amministrazione di P.S. o ad altra Amministrazione dello Stato del personale divenuto, per causa sopravvenuta, non idoneo al servizio.

Il quadro normativo di riferimento, in materia, è costituito dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, che detta disposizioni in tema di

"Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato". Vi sono vari tipi di inidoneità.

L'inidoneità assoluta o permanente per motivi di salute è quella che non consente l'impiego in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa.

Al riguardo, l'articolo 1 del DPR 339/1982 prevede che «il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta lo ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

Il giudizio di inidoneità è reso dalle commissioni mediche di cui agli art. 165 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le stesse commissioni devono "fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata".

Da quanto precede, si evince che il passaggio ai ruoli civili non è una opzione rimessa alla volontà dell'interessato ma è previsto solo in caso di inidoneità al servizio per motivi di salute.

Il trasferimento ad altri ruoli della Polizia di Stato è disposto con decreto del Ministro dell'Interno (art. 5), mentre il trasferimento ad altre amministrazioni è stabilito con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'Interno (art. 8).

In base all'art. 10, quanto all'inquadramento e al trattamento economico, il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

La domanda di passaggio ai ruoli civili può anche essere rigettata. In questo caso, tuttavia, il provvedimento di diniego – da emettersi con decreto del Ministro dell'Interno in caso di trasferimento ad altri ruoli della Polizia di Stato o con decreto del Ministro interessato, in caso di trasferimento ad altre amministrazioni (art. 12) – dovrà essere adeguatamente motivato.

Ai sensi dell'art. 9, in caso di rigetto dell'istanza l'interessato è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di inidoneità non assoluta e non dipendente da causa di servizio l'articolo 2 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 prevede che il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda o d'ufficio:

- utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta
- oppure, in mancanza, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica

dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

Si è posto in giurisprudenza, nello specifico, il problema se la sopravvenuta inidoneità attitudinale fosse da equipararsi alla sopraggiunta inidoneità psico-fisica, con la conseguente applicabilità anche a tale ipotesi della disciplina di cui al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, che si riferisce di per sé solo all'inidoneità psico-fisica.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa, in proposito, in senso assolutamente negativo, escludendo la praticabilità una simile interpretazione analogica. Nella recente sentenza 29 marzo 2023, n. 12, il massimo Giudice amministrativo ha affermato infatti che *“L'inidoneità attitudinale sopravvenuta non rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 D.P.R. n. 339 del 1982 e di conseguenza non dà luogo al passaggio del dipendente della Forza di Polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ma è causa di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 129 T.U. impiegati civili dello Stato”. E ha aggiunto che “è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità di tale disciplina come pure di eventuale contrarietà al diritto euro-unitario”.*

Tale presa di posizione del resto conferma l'orientamento maggioritario già invalso in seno alla giurisprudenza amministrativa e da ultimo, in precedenza in Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2020, n.3622, per la quale *“il riferimento al concetto di “invalidità” [...]richiama con tutta evidenza profili d'ordine fisico (o, al più, psico-fisico), ma non certo attitudinale: “invalido”, infatti, è concetto riferibile (e conseguente) al riscontro di una patologia che incide sulla capacità materiale di fare qualcosa, mentre l'attitudine attiene all'idoneità personale e soggettiva a svolgere bene, con profitto ed in sicurezza una certa attività o funzione, a prescindere dalla sussistenza di profili patologici”* (v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2021, n. 519; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2401).

Gli uni e gli altri profili – dell'inidoneità psico-fisica, da una parte, e di quella attitudinale, dall'altra – devono, dunque, ritenersi nettamente distinti, così come le conseguenze che gli stessi comportano sul piano giuridico.

Per quel che concerne il caso di perdita del requisito attitudinale, dunque, non è previsto il transito del personale in altri ruoli. Al riguardo, la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 190 del 30 ottobre 2024 ha confermato la legittimità della normativa e la sua coerenza con quanto previsto per altre categorie lavorative del settore pubblico cui è richiesto il possesso di specifiche attitudini, quali gli insegnanti, che sono soggetti alla dispensa dal servizio per “incapacità didattica” (art. 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»).

L'articolo 3 del DPR 339/1982 riguarda il personale inidoneo che abbia riportato un giudizio di inidoneità parziale dipendente da causa di servizio.

In questo caso, sono previste due opzioni:

la prima prevede l'utilizzazione, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta. Detta opzione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738.

L'invalidità, determinata dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi di servizio è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 che devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità.

L'amministrazione emana provvedimento che determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato e la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonché delle esigenze di servizio.

La seconda consiste nel trasferimento, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, a condizione che l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione para olimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato- Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

Nei casi di trasferimento ad altro ruolo della Polizia di Stato, il trasferimento è disposto con decreto del Ministro dell'Interno sentito il Consiglio di Amministrazione o le commissioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

Nel caso di trasferimento ad altra Amministrazione statale, il provvedimento è adottato con Decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata l'istanza da parte del personale di cui all'articolo 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (articolo 8 DPR 229/1982).

I messaggi WhatsApp ambigui e la loro rilevanza sul piano dell'illecito penale

La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 19338 del 27 maggio 2026, ha riaffermato la piena validità probatoria dei messaggi social per la tutela del patrimonio e della libertà morale altrui. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che ciò che conta è l'idoneità concreta del testo a coartare la volontà di chi legge, specialmente se le chat si inseriscono in una precisa sequenza temporale caratterizzata da ritorzioni materiali.

Per comprendere se un testo possieda una valenza illecita, la forma digitale della comunicazione è del tutto irrilevante mentre rileva il contenuto delle conversazioni e l'ambiente fattuale in cui esse maturano. La capacità intimidatoria di una comunicazione si evince dal collegamento temporale tra l'invio della messaggistica e i successivi atti concreti consistenti, nel caso esaminato, in pressioni insistenti via smartphone accompagnate da eventi intimidatori quali l'esplosione di un ordigno artigianale, l'incendio doloso di un'autovettura e il macabro ritrovamento di proiettili.

I giudici di piazza Cavour precisano che non è necessaria la prova diretta dell'esecuzione materiale di questi atti da parte del mittente per configurare l'illecito. È sufficiente dimostrare l'esistenza di una vera e propria regia, un coordinamento in cui le chat allusive si fondono con le azioni violente per piegare la resistenza psicologica del bersaglio.

Essendo all'origine del fatto una pretesa economica, la sentenza ribadisce i confini normativi tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando gli articoli 56, 629, 393 del codice e l'articolo 1-sexies del d.l. 28/2003. La richiesta di denaro, anche se teoricamente finalizzata a recuperare un presunto credito, si trasforma in condotta estorsiva se strutturata per annientare la libertà di scelta del debitore;

Per quel che concerne gli atti persecutori giudici di legittimità hanno precisato che il mutamento delle abitudini di vita, che rappresenta l'evento di danno o di pericolo richiesto dalla norma, non deve derivare per forza da aggressioni fisiche ravvicinate. Una pressione psicologica indiretta, attuata tramite un bombardamento telematico, genera una costrizione mediata ma causalmente collegata al senso di ansia (Cassazione, sentenze 7899/2019 della Quinta Sezione e 9222/2015 della Terza Sezione).

Permessi per l'assistenza congiunta da parte di più familiari tutti dipendenti pubblici

Il D.Lgs. 105/2022, nel recepire nel nostro ordinamento le direttive europee in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto alcune importanti novità, tra cui l'eliminazione del principio del «referente unico dell'assistenza». Con la locuzione referente unico si intende il soggetto che si assume il compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di una serie di tutele e agevolazioni.

Di conseguenza, come evidenziato dall'INPS con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, se nel sistema previgente il diritto ai permessi ex art. 3 L. n. 104 del 1992 era riconosciuto solo ad un lavoratore dipendente, dal 13 agosto 2022 le regole sono state modificate in ottica estensiva: nel rispetto del limite dei tre giorni, i permessi 104 per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave potranno essere riconosciuti su richiesta a più soggetti tra gli aventi diritto, che potranno beneficiarne alternativamente.

Con riferimento ai dipendenti del pubblico impiego, l'ARAN nel parere prot. DFP-0084769-P del 6 dicembre 2024, pubblicato all'interno della sezione «Banca dati dei pareri» presente sulla piattaforma «lavoropubblico.gov.it», ha chiarito che nel caso in cui tutti i caregivers siano dipendenti pubblici, anche se appartenenti a comparti differenti, è considerato ammissibile il frazionamento dei tre giorni mensili in ore.

Il limite massimo resta pari a 18 ore al mese per ogni persona assistita. È, però, necessario che il dipendente dichiari formalmente il rispetto dei limiti e l'assenza di altri fruitori nella stessa giornata.

Quando l'assistenza è prestata da lavoratori di ambiti diversi, come pubblico e privato, è possibile utilizzare anche il residuo dei giorni non fruiti dall'altro caregiver, sempre nel rispetto delle regole di legge e dei contratti applicabili.

Nei casi di rapporti full time e part time, viene raccomandata una gestione coerente tra giornate e ore, così da garantire compatibilità organizzativa e corretto utilizzo dei permessi.

Il tetto è stato fissato in 18 ore, precisandosi che in caso di fruizione parziale dei giorni di permesso o delle ore previste in alternativa, non sussiste diritto al godimento del residuo nel mese successivo. Sul punto si è, da ultima, pronunciata la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, che rinviando a una sua precedente direttiva (n. 8/2008) ha ribadito che il limite delle 18 ore mensili deve applicarsi solo se i permessi vengono utilizzati in modo frazionato e tale possibilità sia prevista dal contratto collettivo di lavoro.

In tal caso, sottolinea la circolare, il dipendente avrà facoltà di scegliere la fruizione di una o più giornate intere di permesso, oppure il frazionamento a seconda delle esigenze. Tuttavia, poiché i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge, senza indicazione di un monte orario massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL varrà solo per la fruizione frazionata.

La circolare sottolinea, inoltre, che la frazionabilità dei giorni di permesso non incide sulla facoltà, per il dipendente affetto da grave disabilità, di fruire alternativamente delle due ore di permesso giornaliero per ciascun giorno di lavoro effettuato, previste direttamente dalla legge.

Occorre chiarire che per i dipendenti del comparto pubblico, tuttavia, la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso in modo frazionato è subordinata a un'espressa previsione nei CCNL di comparto.

Sul punto, la circolare n.8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica al § 2.3 al 2° cpv, prevede che: *“Secondo l'art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei*

lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18)".

La frazionabilità o meno ad ore dell'istituto giuridico di cui si discorre discende, dunque, unicamente dalla sua previsione nei singoli contratti di categoria. A tale riguardo, giova rappresentare, a titolo meramente esemplificativo, che per il personale del Comparto Funzioni Centrali, l'art. 33 del CCNL del 12 febbraio 2018 prevede espressamente la frazionabilità fissando anche un tetto massimo di 18 ore mensili.

Diversamente per il personale del Comparto sicurezza, la contrattazione non ha, sinora, disciplinato tale evenienza, ragion per cui allo stato attuale non è consentita al personale interessato la frazionabilità ad ore dei permessi di cui alla legge 104/92.

Prestiti ai pensionati con Cessione del quinto - nuova convenzione INPS 2026

L' INPS, con una nuova convenzione con banche e finanziarie valida dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029, in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026 e al [messaggio INPS n. 2308 dell'8 luglio 2026](#), ha proceduto al rinnovo delle regole per i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione.

Per chi ha già un finanziamento in corso o pensa di chiederne uno, vi sono novità che riguardano la verifica dell'identità, la gestione telematica delle estinzioni e le condizioni dei prestiti che si trasferiscono dallo stipendio alla pensione.

In sintesi:

- per consultare la quota cedibile l'intermediario identifica il pensionato con un codice OTP inviato dall'INPS oppure con l'importo di una delle ultime due mensilità di pensione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, mentre per i primi sei mesi vale ancora il codice pensione;
- estinzioni anticipate, chiusure e rimodulazioni del piano di ammortamento passano solo dalle funzioni telematiche dedicate, come previsto dall'art. 12, comma 6;
- i prestiti nati come cessione del quinto stipendio e trasferiti sulla pensione non seguono i tassi soglia convenzionali fissati per la cessione della pensione, in base all'art. 11, comma 8;
- gli oneri del servizio sono dovuti dagli intermediari all'INPS e ricadono sul pensionato solo se inclusi nel TAEG, ai sensi dell'art. 15, comma 6.

La convenzione riconosce all'INPS la facoltà di svolgere audit, controlli e verifiche sui soggetti convenzionati, per accertare il rispetto degli obblighi e delle regole su sicurezza delle banche dati e protezione dei dati personali, secondo il Regolamento UE 2016/679.

Prima di consultare la comunicazione di quota cedibile, l'intermediario deve identificare il pensionato acquisendo un documento di riconoscimento valido o con un processo conforme al Regolamento UE n. 910/2014, e in aggiunta verificare un elemento di riscontro (art. 7, comma 3).

Gli elementi di riscontro ammessi, uno solo dei quali è sufficiente, sono i seguenti:

- un codice OTP inviato dall'INPS sul cellulare certificato del pensionato;
- l'importo, comprensivo dei decimali, di una delle ultime due mensilità di pensione pagata.

Il nuovo riscontro non parte subito per tutti: per un periodo transitorio di sei mesi dalla data di validità della convenzione, quindi dal 1° maggio 2026, la consultazione della quota cedibile continua ad avvenire con la comunicazione e la verifica del codice pensione, la cosiddetta chiave pensione (art. 24, comma 2). Per il pensionato il passaggio a regime si traduce in un controllo aggiuntivo quando si rivolge alla banca o alla finanziaria, pensato per impedire che i dati della sua pensione siano consultati senza un riscontro riconducibile a lui.

Chi vuole chiudere in anticipo o modificare il finanziamento deve sapere che l'intermediario può gestire l'operazione solo tramite le funzioni telematiche dedicate dell'INPS, e le comunicazioni inviate con altre modalità non sono prese in considerazione (art. 12, comma 6).

L'obbligo riguarda tre situazioni: l'estinzione anticipata totale del finanziamento; la chiusura del piano, per annullamento del prestito o altre cause, da effettuare dopo la validazione da parte dell'INPS; la rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale.

Per il pensionato che chiede il conteggio estintivo alla propria finanziaria significa una lavorazione che transita per intero sui canali informatici dell'Istituto, con tempi e tracciabilità più uniformi.

Il rinnovo esterno della cessione del quinto per via telematica con passaggio a un nuovo intermediario, si gestisce anch'esso con la funzione telematica dedicata, con cui il soggetto convenzionato trasmette all'INPS i dati sull'estinzione del finanziamento rinnovato (art. 14, comma 2).

Quando il versamento estintivo avviene con bonifico identificato da un codice TRN, la convenzione indica con precisione quali caratteri del codice vanno riportati come identificativo dell'operazione, un dettaglio che riduce gli errori di abbinamento nella gestione delle pratiche. Il rinnovo esterno resta soggetto ai limiti temporali di legge, che vietano una nuova cessione prima che siano decorsi i due quinti del piano di ammortamento.

Chi ha una cessione del quinto sullo stipendio e va in pensione vede il finanziamento trasferirsi sulla pensione, la cosiddetta traslazione, senza però l'applicazione automatica dei tassi soglia convenzionali fissati trimestralmente per la cessione della pensione.

La disciplina della convenzione si applica anche a questi prestiti per gli aspetti compatibili (art.2, comma 2), con un'eccezione precisa: i tassi soglia convenzionali per classe di età non valgono per i prestiti traslati (art. 11, comma 8), che proseguono alle condizioni del contratto originario di cessione dello stipendio. Gli oneri del servizio INPS, invece, si applicano anche alle cessioni da stipendio traslate sulla pensione, a partire dalla data comunicata

all'intermediario. Il pensionamento, quindi, non converte il vecchio prestito nelle condizioni della convenzione dedicata ai pensionati.

Non possono essere ceduti nemmeno in parte, i seguenti trattamenti erogati dall'Istituto:

- le pensioni e gli assegni sociali;
- i trattamenti di invalidità civile;
- l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall'art. 5 della legge n. 222/1984;
- gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- le pensioni a carico degli enti creditizi;
- gli assegni al nucleo familiare;
- l'APE sociale.

Sono invece cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria. Per chi percepisce più trattamenti pensionistici gestiti sullo stesso sistema, la quota cedibile e la salvaguardia del trattamento minimo si calcolano sul complesso delle pensioni, non su ciascuna separatamente.

Dall'area personale MyINPS, consultando il cedolino pensione online, si visualizza e si scarica il certificato con i dati del contratto di finanziamento e il piano di ammortamento, insieme alle informazioni su eventuali cessioni pregresse e all'importo aggiornato della quota cedibile.

La Comunicazione di cedibilità della pensione riporta inoltre un codice QR che, sia sul documento cartaceo sia su quello digitale, permette di accedere via smartphone o tablet alla versione digitale dei dati conservati nei sistemi informativi dell'INPS, a garanzia di autenticità del documento.

Queste funzioni, introdotte con il messaggio INPS n. 1526 del 13 aprile 2021, sono il canale con cui il pensionato verifica in autonomia la propria capienza prima di rivolgersi a un intermediario.

Gli oneri dovuti all'INPS ammontano a:

– 2,03 euro per ogni estrazione del rateo pensionistico, IVA esente, fino al 31 dicembre 2026, in caso di intermediari convenzionati;

– 111,12 euro annui per ciascun contratto di cessione, più 9,26 euro per estrazione del rateo pensionistico, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, in caso di intermediari non convenzionati.

Detti oneri non costituiscono una voce autonoma per il pensionato e se l'intermediario li ribalta sul cliente devono rientrare nel TAEG del finanziamento (art. 15, comma 6). L'INPS li trattiene mensilmente dai flussi di versamento degli operatori e li ridetermina ogni anno sulla base della contabilità analitica.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È possibile prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali prima della conclusione del contratto attraverso il modulo «Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori» disponibile presso gli uffici SAGIFIN oppure presso la sede dell'Ente erogatore. Gli esempi sono riferiti ad un prestito con Cessione del Quinto della dipendenza e si riferiscono ad un dipendente con 40 anni di età e 15 anni di anzianità di servizio. Le condizioni riportate negli esempi possono variare in funzione dell'età del Cliente, dell'importo di servizio, della natura giuridica del suo datore di lavoro, del tempo trascorso dalla data del finanziamento, della durata del finanziamento, della diversa percentuale di prelievo rispetto all'ammortamento del credito richiesto, della valutazione della solvibilità del Cliente e della sua situazione. L'importo erogato al Cliente di cui agli esempi, il montepiù, il versamento mensile e il numero di ratei sono a titolo puramente illustrativo. Salvo approvazione dell'Ente erogatore. Valida entro il 31/08/2026. In franchigia. La Rata mensile 224,26. Importo totale che il Cliente restituirà a fine ammortamento (salvo estinzione anticipata) sarà pari ad € 278.000,00. Il TAEG riportato nell'esempio, oltre che dagli interessi pari a € 4.545,45, è composto dai seguenti costi e spese: spese di istruttoria € 400,00, spese di apertura del credito € 200,00, spese per l'uso della convenzione promozionale: gestione operativa erogata da Banca Sistema S.p.A. La Sagifin S.p.A. opera quale mediatore creditizio iscritto al n. 19427 dell'Albo. Segreteria Agenti e Mediatori Commerciali con funzioni di Informatori e Promotori della fiducia e controllo della clientela con l'Ente erogatore per la concessione del finanziamento. I risultati conseguiti da Sagifin sono solo con il successo conseguito dai suoi clienti erogatori e quindi non rappresenta la valutazione del merito della operazione e la loro successiva approvazione. La Sagifin S.p.A. non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori e informazioni precontrattuali del mediatore disponibili presso le sedi e le agenzie e su www.sagifin.it.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 33/2026 del 15 Agosto 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123